

FRASCINA 342746

SENTENZA 12/11/96
N. 389/95 Reg. Gen.

N. 6822 Cronolog.

N. / Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Redatta scheda ISTAT

il 11-11-1996

Il Tribunale Civile di Brindisi, prima sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:

dott. Raffaella Brocca Presidente est.

dott. Marco Guida Giudice

dott. Stefano Marzo Giudice

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento in Camera di Consiglio iscritto al numero 389\1996 del R.G.C.C. passata in decisione all'udienza del 14\10\1996 avente ad oggetto "CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO" vertente

tra

MORANO LUIGI nato a Monte Scaglione (MT) 4\1\1944

e

PINTO ANNA nata a Torre del Greco(NA) il 15\1\1944
entrambi rappresentati dall' avvocato Antonio Frasciano
con l'intervento del P.M

RITENUTO IN FATTO

che i coniugi in premessa contrassero matrimonio concordatario in data 22\8\1964 in Brindisi;

che dall'unione sono nati i figli Rosa il 13\3\1965, Stefania il 28\5\1976, Vito il 20\8\1978 e Liliana il 26\12\1974; (~~DEFUNTA 2002~~) (~~DEFUNTA 1974~~)

che a causa di una non superata incompatibilità di carattere i coniugi ebbero a separarsi con sentenza del Tribunale di Brindisi in data 12\5\1993 n. 278\93;

che con il presente ricorso i coniugi hanno congiuntamente



presentato istanza di divorzio consensuale allegando espresse e concordate pattuizioni sia per quanto riguarda il regime personale sia per quel che concerne il regime patrimoniale inter partes ;

che tali pattuizioni sono state confermate personalmente dai ricorrenti all'odierna udienza camerale;

che in P.M. ha concluso per l'accoglimento della domanda.

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso merita pieno accoglimento in quanto sussistono tutti i requisiti di cui alla legge 898/70 così come modificata dalla legge 74/87.

I coniugi vivono ininterrottamente separati, senza alcun riavvicinamento neanche temporale, da oltre un triennio , nè vi è alcuna possibilità di poter ricomporre l'unità familiare per essere le parti fermamente decise a voler far cessare tra loro ogni rapporto e per essere venuta meno definitivamente quella unità di affetti e di interessi che costituisce l'essenza del vincolo matrimoniale.

Le pattuizioni concordate , riportate nel dispositivo, devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate , per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.

P. Q. M.

Il Tribunale , in accoglimento del ricorso depositato in data 6/7/1996

così decide :

1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Morano Luigi e Pinto Anna in Brindisi il 22/8/1964, e trascritto nei registri di quel Comune al n 330, vol.

1, p.II s.A Anno 1964;

2) fissa le condizioni concordate tra le parti:

a) Morano Luigi verserà in favore della sig. Pinto Anna e per il suo mantenimento un assegno mensile di lire 200.000, — rivalutabile secondo gli indici ISTAT;

b) la casa coniugale di via Bozzano n 167, lotto 72, in Brindisi



,resta assegnata alla sig. Pinto Anna;

c) i figli minori restano affidati alla madre Pinto Anna, con facoltà del padre di vederli e tenerli con sè i giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 16,00 alle ore 20,00;

3) Manda al Cancelliere affinché comunichi immediatamente la presente Sentenza all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brindisi per le annotazioni di legge.

Così deciso in Brindisi il 14/10/1996

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(Raffaella Brocca)

R Brocca

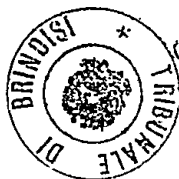
Il Funzionario di Cancelleria
D.ssa Anna Luce De Malleis

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 11 NOV. 1996

Il Funzionario di Cancelleria
D.ssa Anna Luce De Malleis

[Signature]



Copia conforme all'originale
Brindisi, li 22 APR. 1997

Il Cancelliere

[Signature]

三 三 三

1.2 Erklärung

MORANE

Look!

~~NOTA~~

... sopra ...
... Tribunale di Brindisi con riserva
... copia del suo stesso atto, per legale scienza e ad ogni effetto di legge.
... notificato al Sig. RA PUNTO ASMA - VIA
... 117 - LOTTO F2 - BRINDISI

~~consequendo~~

THINKING IN PROVERBS
UFFICIO DI COORDINAZIONE
DI ROMA (VIA)
(D.L. 10/10/1960)

26-11-20

....., *in Brindisi*

L'istanza come in atti MORANO LUIGI

..... ut supra dom. e rappr. Io sottoscritt.
 Autante Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Brindisi ove risiede
 copia dei su estesi atti, per legale scienza e ad ogni effetto di legi-
 mo notificato al Sig. RA PIRTO ANSA - VIA

SVEZIA №3 - BRAINBLS

កម្រិតទាបជាង១០

7 m Wp-

[Handwritten signature]

REPUBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE **MRNSFN76E68B180K**

COGNOME **HORANO**

NOME **STEFANIA** SESSO **F**

LUOGO DI NASCITA **BRINDISI**

PROVINCIA **BR** DATA DI NASCITA **28/05/1976**

2000 Il Ministro delle Finanze

REPUBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE **MRNVTI78M20B180Y**

COGNOME **HORANO**

NOME **VITO** SESSO **M**

LUOGO DI NASCITA **BRINDISI**

PROVINCIA **BR** DATA DI NASCITA **20/08/1978**

1998 Il Ministro delle Finanze

REPUBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE **PNTNNA44A55L259H**

COGNOME **PINTO**

NOME **ANNA** SESSO **F**

LUOGO DI NASCITA **TORRE DEL GRECO**

PROVINCIA **NA** DATA DI NASCITA **15/01/1944**

2000 Il Ministro delle Finanze



N.CERT. 3388364

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

CERTIFICA CHE

in questa Anagrafe della popolazione residente e' iscritta
la seguente famiglia anagrafica

abitante in VIA SVEZIA 3

PINTO ANNA intestatario scheda
nata il 15/01/1944 a TORRE DEL GRECO (NA)
atto n. 72-I-A/1944
DIVORZIATA .

MORANO STEFANIA
nata il 28/05/1976 a BRINDISI
atto n. 815-I-A/1976 5
NUBILE

MORANO VITO
nato il 20/08/1978 a BRINDISI
atto n. 1115-I-A/1978 5
CELIBE

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE



BRINDISI, 08/04/2008

Dichiaro sotto la mia personale responsabilita' che le informazioni contenute nel presente certificato non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

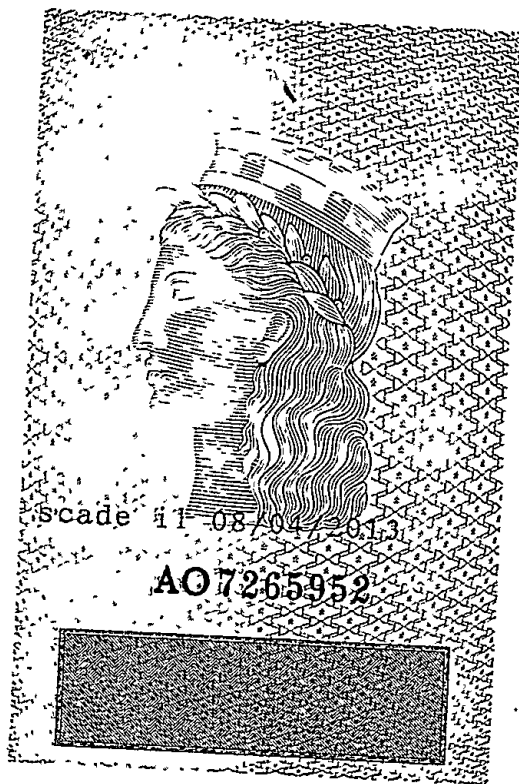
Firma dell'interessato..... Data 8.04.08.....

N.B. Da firmare solo nel caso che il certificato venga presentato oltre il termine di 180 gg. dalla data del rilascio.
(T.U. del 28.12.2000 art.40)

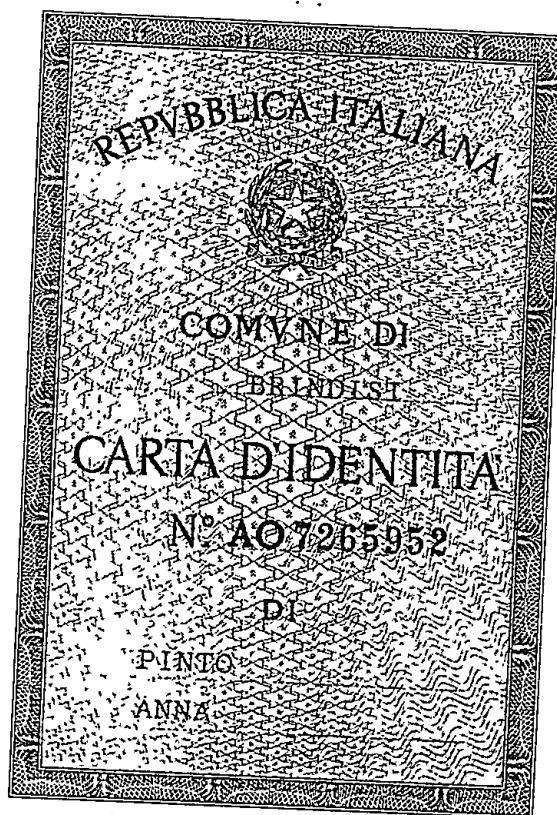


0,26

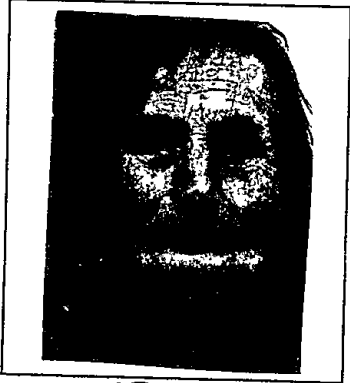
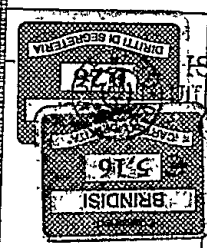
0,26



IPZS SPA - OFFICINA C.V. - ROMA



Cognome PINTO
Nome ANNA
nato il 15/01/1944
(atto n. 72 P. I. S. A)
a TORRE DEL GRECO (NA)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza BRINDISI
Via VIA SVEZIA 3
Stato civile ---
Professione CASALINGA
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura mt. 1,60
Capelli CASTANI
Occhi CASTANI
Segni particolari ---


Firma del titolare Pinto Anna
BRINDISI 08/04/2008
Il SINDACO
ISTRUTTORE AMM. VO
Stato Civile Anagrafe Delegato
Rag. Daniele RIBEZZI


11.
STUDIO LEGALE

LEOCI

Via P. Romano, 13 – 72100 BRINDISI – Tel. 0831/516155 – Fax 0831/516838

Avv. Fabio LEOCI

Avv. Luca LEOCI

Avv. Cosimo DE MICHELE

Dr. Salvatore ANELLI

Dr.ssa Romina FILOMENA

Dr.ssa Antonella DE TARANTO

SK. CANNARUS
14.10.08

De Finis
Pinto



Spett.le

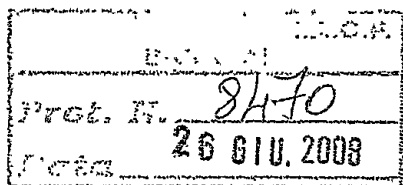
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

della Provincia di Brindisi

Via G. B. Casimiro n.27

72100

BRINDISI



Spett.le

COMUNE DI BRINDISI

In persona del Sindaco pro tempore

Piazza Matteotti

72100

BRINDISI

Spett.le

COMUNE DI BRINDISI

Al Dirigente Ufficio Patrimonio- Case

Piazza Matteotti

72100

BRINDISI

Brindisi lì, 23 giugno 2008

Oggetto: Stipula contratto di locazione alloggio IACP Sig.ra PINTO Anna, già assegnatario dello stesso.

Formulo la presente in nome e per conto della Sig.ra PINTO Anna, la quale mi ha dato incarico di significarVi quanto segue.

Il mio assistito, ha ricevuto Vostra nota di invito alla formalizzazione del contratto di locazione dell'alloggio sito in via Svezia n. 3 A 5 con identificazione Settore Inquilinato 6083, di cui alla determina n.562 del 27 maggio 2008, nella quale, tra l'altro, si chiedono pagamenti di canone arretrato dal 1987 al febbraio 2008 per un importo di €10.884,51.

Orbene, appare di palmare evidenza che, con tutta probabilità, codesta Amministrazione, risulta dimentica che il già assegnatario dell'alloggio in oggetto, ha dovuto affrontare ingenti spese ed oneri afferenti l'immobile assegnato e che, solo a causa esclusiva dell'Istituto, non è stato mai formalmente consegnato quantunque il possesso, all'epoca di cui innanzi, ebbe ad essere stato dato al mio assistito con buona pace dei soggetti in indirizzo.

Si rammenta infatti che, proprio al fine di evitare che altri soggetti estranei alla graduatoria, *sine titulo*, potessero abusivamente occupare i detti alloggi, sia l'amministrazione comunale che lo

IACP, ebbero a consigliare o comunque tollerare una anticipazione del possesso degli immobili, in considerazione anche che i singoli alloggi furono scelti dagli assegnatari (che oggi si vorrebbero regolarizzare) negli uffici dello IACP con apposita sottoscrizione delle piantine planimetriche.

All'uopo, parteciparono alla risoluzione di una sollecita consegna degli alloggi ultimati al rione Bozzano, sia l'allora Sindaco Dott. Ortese, che il Prefetto della città, il quale ultimo, per altro, con proprio provvedimento dichiarò il mio assistito custode dell'immobile.

A tal ultimo proposito, non può passare inosservato che la PINTO, ha esplicitato tale *staus* richiedendo un compenso all'indirizzo dello IACP per l'attività prestata che, solo oggi, verrebbe formalmente a cessare per il mutamento del titolo giuridico del possesso, e per il quale vanta un credito certo nei confronti dell'amministrazione.

Non solo, la PINTO vanta un credito nei confronti delle amministrazioni in indirizzo per aver svolto di fatto mansioni di custode, per aver mantenuto il bene a proprie spese, per aver provveduto in proprio a tutti gli allacci necessari per le utenze, ecc., ma anche per tutte quelle opere, anche di straordinaria amministrazione, che nel corso del lungo tempo intercorso si sono rese necessarie, ancorché per aver apportato all'immobile notevoli e consistenti migliorie.

Proprio a questo ultimo proposito, si contesta decisamente l'esorbitante somma richiesta a titolo di canoni pregressi per ben € 10.884,51, non già e solo per l'oggettiva sproporzione esistente (ancorché in riferimento alla intervenuta prescrizione), ma anche per i criteri utilizzati al fine di addivenire a tale ultima somma. Ed infatti, non ci si può non chiedere come lo IACP abbia fatto a giungere ad una somma (pregressa) allorquando vengono a mancare proprio le voci di spesa che la legge avrebbe dovuto far carico sull'ente gestore. In tal senso si evidenzia che l'ente di gestione degli immobili comunali, NON HA MAI avuto ovvero affrontato alcuna spesa per gli immobili suddetti, avendo invece provveduto in tal senso gli effettivi assegnatari.

Ordunque, a mente dell'art. 19 della legge in materia di canoni per la edilizia popolare, il canone in questione (ancor più se pregresso) dovrebbe tener dā conto principalmente:

- 1) **quota per spese generali ed amministrative:** tali spese non ci sono state in passato poiché, come detto, gli immobili sono stati curati in ogni loro parte, dagli assegnatari;
- 2) **quota dovuta per la manutenzione** (che dovrebbe essere espressamente prevista): assolutamente inesistente negli anni trascorsi poiché la manutenzione è stata effettuata dai possessori degli alloggi;
- 3) **quota per i servizi di custodia e portierato, di pulizia, di riscaldamento, di ascensore e degli altri eventuali servizi** derivanti da usi e consuetudini locali, nonché per **consumi di acqua e energia elettrica** relativi alle parti comuni, per contributo fognatura e per l'asporto dei rifiuti solidi: anche in quest'ultimo caso, appare evidente la inesistenza a carico dell'ente che amministra gli alloggi di alcun onere.

A questo punto, appare legittima la contestazione della somma dichiarata nella nota in riscontro, perché oggettivamente mancanti i presupposti innanzi dedotti.

Ad ogni buon conto, anche nella eventuale ipotesi di effettivo obbligo per il mio assistito di corrispondere gli arretrati così come quantificati, manca del tutto la possibilità, pur prevista dalla legge, di dilazionare l'importo per un periodo di non meno di 5 anni.

Tanto premesso, risultano evidenti quanto meno due aspetti fondamentali della vicenda che ci occupa, l'uno che acclara una inadempienza da parte dello IACP nella consegna degli alloggi e la stipula dei contratti all'epoca in cui furono terminati gli immobili, e l'altro che, quand'anche gli enti in indirizzo fossero davvero creditori di somme (?), anche gli assegnatari a cui si chiedono le stesse possono vantare un rilevante credito nei confronti dei soggetti in indirizzo.

A questo punto, rimarcando il valore della gerarchia delle fonti, ovvero la prevalenza delle leggi di stato sulla quella regionale lì dove contrasta con specifiche disposizioni (vedi per esempio la dilazione del pagamento), sembrerebbe opportuno che entrambi gli enti a cui la presente è rivolta ad ogni effetto di legge, vogliano seriamente valutare una compensazione e/o riduzione dei rispettivi crediti e debiti, si da bonariamente risolvere la *vexata questio* e, soprattutto, al fine di evitare pericolosi squilibri sociali in persone che, contrariamente ad altre vicende note nella nostra

realità sociale, sono state a tutti gli effetti di legge, già a suo tempo dichiarate legittimamente assegnatari degli stessi alloggi a mezzo di apposita graduatoria.

All'uopo, la Sig.ra PINTO, con la presente, manifesta la propria volontà alla sottoscrizione del contratto come da invito di codesto Ente, allegando alla presente anche le ricevute di versamento afferenti il deposito cauzionale e la mensilità oggettiva, chiedendo apposito riscontro per il giorno, il luogo e l'ora in cui tale adempimento deve essere espletato, naturalmente riservandosi, in caso di esito negativo di un bonario componimento, di tutelare i propri diritti innanzi alla competente Autorità Giudiziaria.

Si osserva infine che, rispetto alla richiesta, formalmente legittima in quanto derivante da disposizione di legge, ma ben meno nella sostanza, con cui lo IACP chiede somme a titolo di arretrati, la Sig.ra PINTO risulta essere maggiormente creditore nei confronti degli enti in indirizzo, e tanto al fine di procedere anche secondo la convenienza degli enti rispetto a quanto proposto nella presente.

Con ogni e più ampia riserva nel caso di infruttuoso riscontro, ed in attesa della convocazione per la formalizzazione del contratto locativo.

Distinti saluti.

Per dato e rato quanto ivi contenuto

Sig.ra PINTO Anna

Pinto Anna

Avv. Fabio LEOCI

sul
C/C n. 203729

di Euro 251,74

Intestato a:

I.A.C.P. - VINC. E IMPIGNORABILE
SENSI ART.2 C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:

111010723569/0
PINTO ANNA
VIA SVEZIA 3 A5
72100 BRINDISI

Deposito Cauzionale 2008

10/11 08 24 C. 02 R1
10077 251,74
VCY 0038 251,74
P 0046

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

sul
C/C n. 203729

di Euro 125,87

Intestato a:

I.A.C.P. - VINC. E IMPIGNORABILE
SENSI ART.2 C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:

111010723569/0
PINTO ANNA
VIA SVEZIA 3 A5
72100 BRINDISI

Canone Locazione Aprile/2008

10/11 08 24 C. 02 R1
10077 125,87
VCY 0038 125,87
P 0046

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

STUDIO LEGALE

LEOCI

Via P. Romano, 13 – 72100 BRINDISI – Tel. 0831/516155 – Fax 0831/516838

Avv. Fabio LEOCI
Avv. Luca LEOCI
Avv. Cosimo DE MICHELE
Dr. Salvatore ANELLI
Dr.ssa Romina FILOMENA
Dr.ssa Antonella DE TARANTO

De Taranto
Fiorelli



Spett.le
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi
Via G. B. Casimiro n.27
72100
BRINDISI

BRINDISI I.A.C.P.	
Prot. N.	8470
Data	26 GIU. 2008

Spett.le
COMUNE DI BRINDISI
In persona del Sindaco pro tempore
Piazza Matteotti
72100
BRINDISI

Spett.le
COMUNE DI BRINDISI
Al Dirigente Ufficio Patrimonio- Case
Piazza Matteotti
72100
BRINDISI

Brindisi li, 23 giugno 2008

Oggetto: Stipula contratto di locazione alloggio IACP Sig.ra PINTO Anna, già assegnatario dello stesso.

Formulo la presente in nome e per conto della Sig.ra **PINTO Anna**, la quale mi ha dato incarico di significarVi quanto segue.

Il mio assistito, ha ricevuto Vostra nota di invito alla formalizzazione del contratto di locazione dell'alloggio sito in **via Svezia n. 3 A 5** con identificazione Settore Inquilinato **6083**, di cui alla determina **n.562 del 27 maggio 2008**, nella quale, tra l'altro, si chiedono pagamenti di canone arretrato dal 1987 al febbraio 2008 per un importo di €10.884,51.

Orbene, appare di palmare evidenza che, con tutta probabilità, codesta Amministrazione, risulta dimentica che il già assegnatario dell'alloggio in oggetto, ha dovuto affrontare ingenti spese ed oneri afferenti l'immobile assegnato e che, solo a causa esclusiva dell'Istituto, non è stato mai formalmente consegnato quantunque il possesso, all'epoca di cui innanzi, ebbe ad essere stato dato al mio assistito con buona pace dei soggetti in indirizzo.

Si rammenta infatti che, proprio al fine di evitare che altri soggetti estranei alla graduatoria, *sine titulo*, potessero abusivamente occupare i detti alloggi, sia l'amministrazione comunale che lo

IACP, ebbero a consigliare o comunque tollerare una anticipazione del possesso degli immobili, in considerazione anche che i singoli alloggi furono scelti dagli assegnatari (che oggi si vorrebbero regolarizzare) negli uffici dello IACP con apposita sottoscrizione delle piantine planimetriche.

All'uopo, parteciparono alla risoluzione di una sollecita consegna degli alloggi ultimati al rione Bozzano, sia l'allora Sindaco Dott. Ortese, che il Prefetto della città, il quale ultimo, per altro, con proprio provvedimento dichiarò il mio assistito custode dell'immobile.

A tal ultimo proposito, non può passare inosservato che la PINTO, ha esplicitato tale *staus* richiedendo un compenso all'indirizzo dello IACP per l'attività prestata che, solo oggi, verrebbe formalmente a cessare per il mutamento del titolo giuridico del possesso, e per il quale vanta un credito certo nei confronti dell'amministrazione.

Non solo, la PINTO vanta un credito nei confronti delle amministrazioni in indirizzo per aver svolto di fatto mansioni di custode, per aver mantenuto il bene a proprie spese, per aver provveduto in proprio a tutti gli allacci necessari per le utenze, ecc., ma anche per tutte quelle opere, anche di straordinaria amministrazione, che nel corso del lungo tempo intercorso si sono rese necessarie, ancorché per aver apportato all'immobile notevoli e consistenti migliorie.

Proprio a questo ultimo proposito, si contesta decisamente l'esorbitante somma richiesta a titolo di canoni pregressi per ben €.10.884,51, non già e solo per l'oggettiva sproporzione esistente (ancorché in riferimento alla intervenuta prescrizione), ma anche per i criteri utilizzati al fine di addivenire a tale ultima somma. Ed infatti, non ci si può non chiedere come lo IACP abbia fatto a giungere ad una somma (pregressa) allorquando vengono a mancare proprio le voci di spesa che la legge avrebbe dovuto far carico sull'ente gestore. In tal senso si evidenzia che l'ente di gestione degli immobili comunali, NON HA MAI avuto ovvero affrontato alcuna spesa per gli immobili suddetti, avendo invece provveduto in tal senso gli effettivi assegnatari.

Orduque, a mente dell'art.19 della legge in materia di canoni per la edilizia popolare, il canone in questione (ancor più se pregresso) dovrebbe tener da conto principalmente:

- 1) **quota per spese generali ed amministrative:** tali spese non ci sono state in passato poiché, come detto, gli immobili sono stati curati in ogni loro parte, dagli assegnatari;
- 2) **quota dovuta per la manutenzione** (che dovrebbe essere espressamente prevista): assolutamente inesistente negli anni trascorsi poiché la manutenzione è stata effettuata dai possessori degli alloggi;
- 3) **quota per i servizi di custodia e portierato, di pulizia, di riscaldamento, di ascensore e degli altri eventuali servizi** derivanti da usi e consuetudini locali, nonché per **consumi di acqua e energia elettrica** relativi alle parti comuni, per contributo fognatura e per l'asporto dei rifiuti solidi: anche in quest'ultimo caso, appare evidente la inesistenza a carico dell'ente che amministra gli alloggi di alcun onere.

A questo punto, appare legittima la contestazione della somma dichiarata nella nota in riscontro, perché oggettivamente mancanti i presupposti innanzi dedotti.

Ad ogni buon conto, anche nella eventuale ipotesi di effettivo obbligo per il mio assistito di corrispondere gli arretrati così come quantificati, manca del tutto la possibilità, pur prevista dalla legge, di dilazionare l'importo per un periodo di non meno di 5 anni.

Tanto premesso, risultano evidenti quanto meno due aspetti fondamentali della vicenda che ci occupa, l'uno che acclara una inadempienza da parte dello IACP nella consegna degli alloggi e la stipula dei contratti all'epoca in cui furono terminati gli immobili, e l'altro che, quand'anche gli enti in indirizzo fossero davvero creditori di somme (?), anche gli assegnatari a cui si chiedono le stesse possono vantare un rilevante credito nei confronti dei soggetti in indirizzo.

A questo punto, rimarcando il valore della gerarchia delle fonti, ovvero la prevalenza delle legge di stato sulla quella regionale lì dove contrasta con specifiche disposizioni (vedi per esempio la dilazione del pagamento), sembrerebbe opportuno che entrambi gli enti a cui la presente è rivolta ad ogni effetto di legge, vogliano seriamente valutare una compensazione e/o riduzione dei rispettivi crediti e debiti, si da bonariamente risolvere la *vexata questio* e, soprattutto, al fine di evitare pericolosi squilibri sociali in persone che, contrariamente ad altre vicende note nella nostra

realta' sociale, sono state a tutti gli effetti di legge, già a suo tempo dichiarate legittimamente assegnatari degli stessi alloggi a mezzo di apposita graduatoria.

All'uopo, la Sig.ra PINTO, con la presente, manifesta la propria volontà alla sottoscrizione del contratto come da invito di codesto Ente, allegando, alla presente anche le ricevute di versamento afferenti il deposito cauzionale e la mensilità oggettiva, chiedendo apposito riscontro per il giorno, il luogo e l'ora in cui tale adempimento deve essere espletato, naturalmente riservandosi, in caso di esito negativo di un bonario componimento, di tutelare i propri diritti innanzi alla competente Autorità Giudiziaria.

Si osserva infine che, rispetto alla richiesta, formalmente legittima in quanto derivante da disposizione di legge, ma ben meno nella sostanza, con cui lo IACP chiede somme a titolo di arretrati, la Sig.ra PINTO risulta essere maggiormente creditore nei confronti degli enti in indirizzo, e tanto al fine di procedere anche secondo la convenienza degli enti rispetto a quanto proposto nella presente.

Con ogni e più ampia riserva nel caso di infruttuoso riscontro, ed in attesa della convocazione per la formalizzazione del contratto locativo.

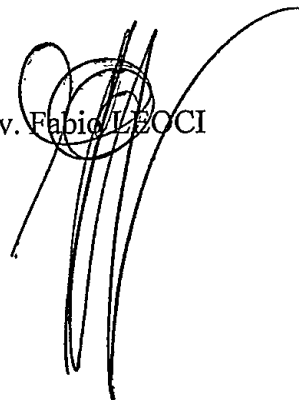
Distinti saluti.

Per dato e rato quanto ivi contenuto

Sig.ra PINTO Anna

Pinto Anna

Avv. Fabio LEOCI





sul
C/C n. 203729

di Euro 251,74

Intestato a:

I.A.C.P. - VINC. E IMPIGNORABILE
SENSI ART.2 C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:

111010723569/0
PINTO ANNA
VIA SVEZIA 3 A5
72100 BRINDISI

Deposito Cauzionale 2008

01/10/08 04 24 01 02 R11
0077 €251,74*
VCY 0039 €1,00*
P 0046

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



sul
C/C n. 203729

di Euro 125,87

Intestato a:

I.A.C.P. - VINC. E IMPIGNORABILE
SENSI ART.2 C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:

111010723569/0
PINTO ANNA
VIA SVEZIA 3 A5
72100 BRINDISI

Canone Locazione Aprile/2008

01/10/08 04 24 01 02 R11
0078 €125,87*
VCY 0039 €1,00*
P 0047

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

STUDIO LEGALE

LEOCI

Via P. Romano, 13 – 72100 BRINDISI – Tel. 0831/516155 fax 0831/516838

Avv. Fabio LEOCI
Avv. Luca LEOCI
Avv. Cosimo DE MICHELE
Dr.ssa Romina FILOMENA
Dr. Salvatore ANELLI
Dr.ssa Antonella DE TARANTO



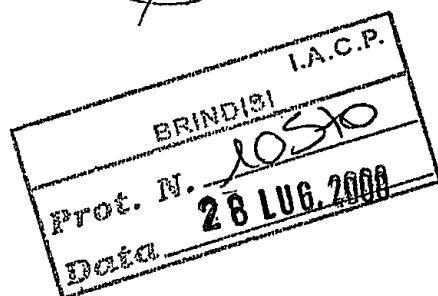
Spett.le
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi
Via G. B. Casimiro n.27
72100
BRINDISI

Spett.le
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
Organo di Revisione Contabile
Via G. B. Casimiro n.27
72100
BRINDISI

28 LUG. 2008



Spett.le
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
Responsabile del Settore Legale
Via G. B. Casimiro n.27
72100
BRINDISI



Spett.le
COMUNE DI BRINDISI
In persona del Sindaco pro tempore
Piazza Matteotti
72100
BRINDISI

Spett.le
COMUNE DI BRINDISI
Al Dirigente Ufficio Patrimonio- Case
Piazza Matteotti
72100
BRINDISI

Brindisi lì, 15 luglio 2008

Oggetto: riscontro nota del 07/07/2008 Prot.9137 Sig.ra **PINTO Anna.**

Sempre in nome e per conto della Sig.ra **PINTO Anna**, riscontro la nota in oggetto, al fine di precisare quanto segue.

Prendo atto di quanto affermato dall'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi nella nota del 07/07/2008 al n. di Prot. 9137 e, atteso le argomentazioni e la natura di quanto ivi dedotto, non posso che contestarne integralmente il contenuto, sia per come esposto sia soprattutto sotto il profilo prettamente giuridico connesso al caso che ci occupa.

Doverosamente, mi coglie l'obbligo di brevemente argomentare, quanto meno per precisare la posizione del mio assistito, deducendo gli aspetti che ritengo rilevanti con particolare riferimento alla materia giuridica trattata.

In via preliminare, ritengo opportuno precisare taluni principi generali di diritto evidentemente sfuggiti all'attenzione dell'Ente di gestione delle Case Popolari.

Innanzitutto, il mio assistito non ha avanzato delle mere richieste all'Istituto, bensì ha precisamente eccepito, ovvero fatto valere, dei DIRITTI SOGGETTIVI, riconosciuti dall'Ordinamento Giuridico e dunque dalla Legge.

All'uopo, giova rammentare la esistenza "**delle fonti del Diritto**" che, a chi di diritto si intende, disciplina la valenza delle leggi nel nostro ordinamento giuridico, così come, in riferimento ai rapporti tra le fonti del diritto, esistono il Criterio della Gerarchia delle Fonti, il Principio della Riserva di Legge, ed infine il Criterio Cronologico. Il *principio della riserva di legge* si applica nei casi in cui la Costituzione o altre leggi prevedono che la disciplina di una determinata materia sia riservata alla legge e che quindi non possa intervenire a regolare tale materia una fonte secondaria. La *riserva di legge* ha una funzione di garanzia, in quanto vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come nel caso dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni vengano prese dall'organo più rappresentativo del potere sovrano ovvero dal Parlamento. Tanto brevemente rammentato, al fine di sottolineare che la prescrizione, quale diritto soggettivo previsto nella più importante Legge dello Stato, il Codice Civile, non può essere in alcun modo limitato da altre fonti del diritto salvo una legge dello Stato, alla stessa stregua dell'istituto giuridico della custodia che, come noto al Responsabile del Settore Legale alla quale la presente è indirizzata, cristallizza diritti ed obblighi tra le parti. Al più, come richiesto dalla Sig. PINTO nella mia precedente nota, i diritti nascenti dalle disposizioni di legge richiamate, possono formare oggetto di comune volontà ai fini transattivi, naturalmente con reciproche concessioni delle parti, ma non possono essere negati per un atto d'imperio che non sia quello del legislatore. Per altro, debbo comunque sottolineare che codesto Ente non è assolutamente estraneo al rapporto di custodia, giacché tale rapporto, con più atti e fatti posti in essere dall'Istituto, ha nel passato riconosciuto piena e legittima titolarità agli assegnatari (all'uopo, si vedano per esempio le varie autorizzazioni rilasciate per la esecuzione di lavori, e da ultima, quella a firma dell'attuale Direttore Generale del 08/11/2006).

In ordine poi alla presunta richiesta del mio assistito di voler modificare quanto prescritto dalla Legge Regionale, appare di palmare evidenza che una tale prerogativa è lungi dall'essere nemmeno sfiorata dal medesimo (Vd. penultimo capoverso della mia precedente nota già citata alla pag.3). Che codesto Ente debba attenersi alle prescrizioni di legge, è fatto incontestabile, pur tuttavia, nella applicazione rigorosa delle disposizioni in materia, non può non tenersi da conto né i diritti degli assegnatari, né soprattutto le mancanze di chi avrebbe dovuto provvedervi (rammento che sono trascorsi oltre 20 anni senza alcuna attività da parte dei destinatari della presente). Ad ogni buon conto, nella formale legittimità di quanto previsto dalla Legge Regionale in oggetto, il fatto stesso che la stessa non preveda o meglio non compri altri diritti pur previsti e tutelati dall'ordinamento giuridico, è senza dubbio indice di piena legittimità del mio assistito a far vale tali diritti, contrariamente a quanto asserito nella nota in riscontro, ove si vorrebbe ipotizzare che, lì dove una norma generale non preveda ... *altro*.... altro non si debba fare (sic!). Anzi, a maggior ragione, in ossequio di un silenzio legislativo della Regione (in ordine alla data da cui far partire la morosità pregressa ed in riferimento alla intervenuta prescrizione del diritto che non può

“resuscitare”), nulla osta affinché la disposizione venga eseguita *secundum lege*, poiché se la ratio dell’art. 60 L.R. Puglia n.1 del 12\01\2005 fosse stata quella di non consentire al cittadino di vantare diritti previsti dall’ordinamento giuridico, o comunque avesse voluto derogare esplicitamente alle norme di legge vigenti, certamente avrebbe dovuto prevedere tale atipica ipotesi ed esplicitarla in modo chiaro: in mancanza, è evidente che la norma deve essere applicata in armonia con la legge vigente, e dunque a far data di cinque anni addietro (per altro, anche lì dove avesse voluto far resuscitare un diritto prescritto, in ossequio a quanto dedotto innanzi sulla riserva di legge, la Regione non avrebbe mai potuto legiferare in tal senso).

Priva di pregio giuridico, ancorché di logicità consequenziale, si appalesa il periodo di cui al secondo capoverso della nota in riscontro, nella parte in cui mal si comprende la evidenziata cronologia della disposizione normativa ed ancor più la specialità del carattere. In argomento, mi sembra di aver già sufficientemente argomentato con oggettiva motivazione giuridica e, salvo relazione preparatoria alla legge, non mi pare correttamente formulata una interpretazione normativa che esula dal mero principio *in claris non fit interpretatio*, benché in realtà non si comprenda neanche l’asserzione oggetto di riscontro che ritengo irrilevante nel caso che ci occupa. Infine, anche per quanto attiene il termine breve di rateizzazione, lungi dal pretendere una modifica della disposizione, in questo caso, effettivamente, si manifestava semplicemente una mera opportunità, e tanto sulla base sia delle oggettive circostanze caratterizzanti i soggetti di cui trattasi, sia in ossequio ad una normativa dello stato (legge – quadro) in materia di edilizia residenziale pubblica che prevede un termine minimo di rateizzazione nel caso di morosità di 5 anni ed uno massimo di 10 anni.

A tale ultimo proposito, la legge cui mi riferisco e di cui avevo citato l’art.19 nella mia precedente nota, è chiaramente il **Decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1972 n.1035**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.58 del 3 marzo, in vigore. Proprio in ossequio alle disposizioni di legge in materia, la presente viene anche indirizzata all’organo di controllo contabile dell’Ente, poiché, se è vero che lo IACP si ritiene creditore delle somme richieste nella parte pari al 30%, è anche vero che tali somme devono necessariamente risultare nei bilanci dell’Ente stesso, alla singola voce specifica, e dunque risultare nelle scritture contabili. E d'altronde, la stessa disciplina richiamata prevede che annualmente sia espletata specifica attività finanziaria contabile sia per quanto riguarda eventuali congruagli sia per le morosità, sia finanche per la revisione dei canoni. Orbene, secondo quanto esposto, siccome il credito (presunto) dovrebbe essere meglio individuato nei relativi bilanci, la **PINTO**, mio tramite, fa esplicita richiesta di consultare i bilanci dello IACP a partire dall’anno 1987 sino ad oggi, nella parte in cui risulta portatore di interesse, anche tramite proprio consulente di fiducia, e se del caso ai sensi e per gli effetti della L.241\90 che si invoca.

Per quanto poi attiene alla affermazione nella nota in riscontro al primo capoverso della seconda pagina ed afferente al fatto che la richiesta di regolarizzazione è stata prodotta dalla **PINTO** quale legittimo assegnatario, vanno, anche in questo caso doverosamente e necessariamente, chiariti due fondamentali aspetti: 1) innanzi tutto, la predisposizione della richiesta è stata materialmente compilata dall’Ente in ogni sua parte, ivi comprese le citazioni di legge, mancando tuttavia di esplicitare cosa effettivamente la legge dicesse sul punto e, dunque, mancando il presupposto della legale conoscenza (oltre che alla trasparenza amministrativa); 2) in secondo luogo, il mio assistito non contesta la volontà di regolarizzare

la sua posizione, bensì la quantificazione delle somme richieste aggiungendo la volontà di far valere diritti acquisiti nel frattempo ed imputando comunque la assenza ultraventennale di un atto simile direttamente allo IACP o al Comune di riferimento.

Sul secondo capoverso della nota in riscontro attinente le modalità di calcolo, mi pare di essermi espresso sufficientemente anche con l'interrogazione dell'Organo di controllo contabile che vorrà dunque fornire gli opportuni chiarimenti, tuttavia, si rileva anche che non compete a questa difesa l'onere di prendere visione di tabulati giacché, con la precedente nota e facendo riferimento alla Legge DPR del 30\12\1972 n.1035, **PINTO** ha contestato specifiche voci ed ha richiesto non tanto il computo matematico, quanto i criteri di applicazione dello stesso. E' evidente che lo IACP dovrà dar contezza scritta della metodologia adottata e prendere posizione in riferimento a quanto contestato sia nella precedente nota (Vd. pag.2 ai n.1, 2 e 3 riferiti alle quote) che in quella odierna (Vd. previsione in bilancio delle somme a credito).

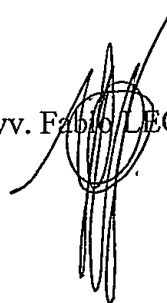
Ciò meglio chiarito, senza che le presenti deduzioni vogliano essere necessariamente incontestabili, mi pare di aver comunque precisato la posizione della **PINTO**, rispetto al quale sussistono legittime richieste che richiedono quanto meno una più approfondita analisi sia di fattibilità che in termini meramente di diritto e per la quale, si rinnova nuovamente l'invito ad una concertazione per la risoluzione del caso con tutte le parti meglio identificate in indirizzo.

Restiamo pronti alla sottoscrizione del contratto, come d'altra parte manifestato con la precedente lettera ed avallato dal pagamento dei bollettini postali aventi causale la cauzione per il contratto, salvo conguaglio, purché venga correttamente individuata la somma eventualmente accertata a debito del mio assistito in ossequio a quanto sin qui dedotto.

In ultimo, attesa la minacciata azione di cui all'art.22 della L.R. 54\84, **si invita ed al contempo diffida** lo IACP dal non intraprendere azioni che possano essere considerate, alla luce delle argomentazioni svolte, del tutto temerarie e fuori luogo, poiché tutti gli assegnatari che trovansi nella medesima situazione, mio tramite, saranno costretti ad adire l'Autorità Giudiziaria competente per la tutela dei propri diritti, anche quella deputata all'accertamento di condotte rilevanti per altri rami del diritto, il tutto con enorme aggravio per l'erario pubblico.

Distinti saluti.

Avv. Fabio LEOCI



78018
05000,5

Posteitaliane

BRINDISI CASALE
Ufficio di emissione

23-07-2009

87,72

Data

Euro

NON TRASFERIBILE

A vista pagate per questo vaglia numero 8909340401-00

vaglia

OTANTASEPTE/72
Euro
LACAP BRINDISI



A

POSTE ITALIANE S.p.A.

Handwritten signature

13303340401 17604050004 999999999

78018
05000,5

Posteitaliane

BRINDISI CASALE
Ufficio di emissione

23-07-2009

67,00

Data

Euro

NON TRASFERIBILE

A vista pagate per questo vaglia numero 8909340393-05

vaglia

SESSANTASEPTE/00
Euro
LACAP BRINDISI



A

POSTE ITALIANE S.p.A.

Handwritten signature

13303340393 17604050004 999999999

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -

BancoPosta



sul C/C n. 00237727

di Euro 3.000/00

IMPORTO IN LETTERE

TREMILA EURO H

INTESTATO A

I.A.C.P. BRINDISI REC.MOROSITA'VINC
E IMPIGN.ART.2/85 L 23/12/96 N. 662

CAUSALE

ANTICIPO MOROSITA' PREGRESSO ex L.R. PUGLIA, 1
DEL 12-01-05

ESEGUITO DA

PINTO ANNA

SVEZIA N. 3

VIA - PIAZZA

CAP

72100 BRINDISI

LOCALITA'

23-07-03 11:10
10046 €3.000,00*
VCY 0138 €1,10*
P 0019

AVVERTENZE

Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.
La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni. Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

IMPORTANTE: NON SCRIVERE SUL RETRO
DELLA RICEVUTA DI ACCREDITO

sul
C/C n. 203729

di Euro 251,74

Intestato a:

I.A.C.P. - VINC. E IMPIGNORABILE
SENSI ART.2 C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:

111010723569/0
PINTO ANNA
VIA SVEZIA 3 A5
72100 BRINDISI

Deposito Cauzionale 2008

87/105 04 24-06-08 R11
0077 €251,74*
VCY 0038 €1,00*
P 0046

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

sul
C/C n. 203729

di Euro 125,87

Intestato a:

I.A.C.P. - VINC. E IMPIGNORABILE
SENSI ART.2 C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:

111010723569/0
PINTO ANNA
VIA SVEZIA 3 A5
72100 BRINDISI

Canone Locazione Aprile/2008

87/105 04 24-06-08 R11
0078 €125,87*
VCY 0039 €1,00*
P 0047

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

ROMA RETTIFICA

Istituto Autonomo per le Case Popolari

della provincia di Brindisi

(Eretto in Ente Morale con R.D.13/9/1940 n°1474) Partita IVA e C. F. 00061820742
Via Casimiro n. 21 -- 72100 Brindisi

Prot. n. 7169

li, 31 LUG. 2009

SETTORE INQUILINATO

AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
SEDE

Oggetto : Trasmissione assegni circolari-non trasferibili- per registrazione telematica contratti di locazione alloggi.

Per i provvedimenti di competenza, ai fini della registrazione telematica con il competente Ufficio delle Entrate, allegati alla presente si trasmettono i sottoelencati assegni bancari circolari non trasferibili:

- **Assegno n. 8909340393-05-** non trasferibile – **PosteItaliane-** di € **67,00** (sessantasette/00) per tassa registrazione contratto di locazione a seguito di **Regolarizzazione del Rapporto Locativo** ai sensi della L.R. Puglia n. 1/2005 L.R. Puglia n. 40/2007 e L.R. Puglia n. 5/2009- Sig.ra **PINTO ANNA** – **Via Irlanda n. 3/A/5- BRINDISI.**
SVEZIA 3/1/5

Assegno n. 8909340401-00- non trasferibile – **PosteItaliane** – di € **87,72** (ottantasette/72) per bolli contratto di locazione a seguito di **Regolarizzazione del Rapporto Locativo** ai sensi della L.R. Puglia n. 1/2005 L.R. Puglia n. 40/2007 e L.R. Puglia n. 5/2009- Sig.ra **PINTO ANNA** – **Via Irlanda n. 3/A/5- BRINDISI.**
SVEZIA 3/1/5

Distinti saluti

Man/
[signature]

Il Responsabile del Settore
(Dott. Franco Stasi)

[signature]

Parte riservata all'Istituto

Sig. Presidente

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
VIA G.B. CASIMIRO, 27
72100 BRINDISI

Prot. N. 5441 Data 05 GIU. 2009

Oggetto : Legge Regione Puglia n. 54 del 20/12/1984 e s.m.i. - Trasmissione dati per accertamento e determinazione canone di locazione.

Il/La sottoscritto/a : (cognome) PINTO (nome) ANNA

Nato/a a TORRE DEL GRECO (NA) il 15-1-1944

Residente in BRINDISI via SVEZIA n. 3 scala int

C.A.P. 72100 Telefono Codice Fiscale PNTNNA66A55L259H

al fine dell'aggiornamento della situazione reddituale del proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regione Puglia n. 54 e s.m.i.;
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;
consapevole, altresì, che, in osservanza all'art. 71 D.P.R. n. 445/2000, l'ente è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, con le conseguenze di cui all'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 (decadenza dai benefici) qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che

- 1) La situazione del nucleo familiare, dei suoi singoli componenti e dei redditi degli stessi è quella riportata nel modulo A descritta sul retro.
- 2) L'alloggio è stabilmente abitato dal nucleo assegnatario, non è adibito ad usi illeciti e non è stato ceduto neppure, parzialmente, a terzi. Il nucleo assegnatario non ha perduto i requisiti di cui alla Legge Regione Puglia n. 54/1984 e s.m.i..

Data 29/06/09

Da compilare in stampatello

Pinto Anna
IL/LA DICHIARANTE
(firma per esteso e leggibile)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del D.L.GS. n. 196/2003

L'I.A.C.P. di Brindisi, ai sensi dell'art. 13 del D.L.GS.n.196/2003, in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, informa di quanto segue :

1. Il trattamento dei dati forniti dalla S.V. è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte dello IACP.
2. Il conferimento dei dati da parte della S.V. è obbligatorio per disposizioni normative (leggi o regolamenti), ed è comunque necessario per completare il carteggio dell'istruttoria al fine di ottenere il provvedimento finale.
3. Qualora la S.V. non conferisca i dati richiesti, non sarà possibile dare corso al provvedimento.
4. I dati personali della S.V. possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell'ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono con l'IACP. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti.
5. Ai sensi di cui all'art.7 del D.L.GS.n. 196/2003, la S.V. ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Vostri dati e come essi vengono utilizzati. Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare.
6. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è l'IACP di Brindisi; responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Cosimo Cannalire, responsabile di servizio incaricato

data 29-9-08

Ai sensi dell'art. 38 d.p.r. 445/2000, il sottoscritto funzionario attesta che la succitata dichiarazione è stata sottoscritta in sua presenza dal Sig. _____ di _____ rilasciata il _____

OPPURE IN CASO DI SPEDIZIONE POSTALE O TRASMISSIONE VIA FAX

Il sottoscritto _____ attesta che è pervenuta contestualmente fotocopia del documento di

IL FUNZIONARIO

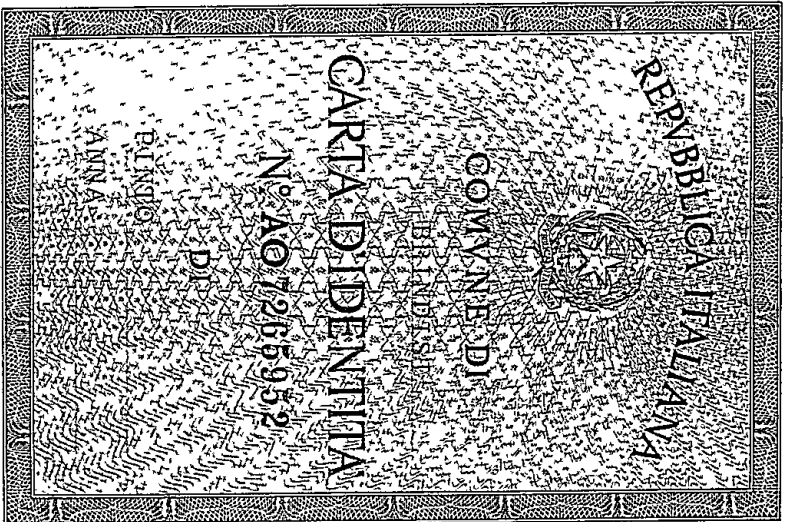
scade il 08/04/2013

AO7265952

IPZS spa - OFFICINA C.V. - ROMA



CODICE FISCALE
MORNO
CODICINE
VITO
NOME
BRINDISI
LUGO DI
BR
PROVINCIA
1998
DATA DI NASCITA
20/08/1978
Il Ministro delle Finanze



Cognome	PINTO
Nome	ANNA
nato il	15/01/1944
(alto n.	72 P I S A
a	TORRE DEL GRECO (NA)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	BRINDISI
Via	VIA SVEZIA 3
Stato civile	---
Professione	CASALINGA
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	mt. 1,60
Capelli	CASTANI
Occhi	CASTANI
Segni particolari	

	Il SINDACO
Firma del titolare BRINDISI	08/04/2008
Il SINDACO Pinto Anna Rag. Daniele RIBETTI	



CODICE FISCALE
PINTO
COGNOME
ANNA
NOME
TORRE DEL GRECO
LUGO DI
NA
PROVINCIA
2000
DATA DI NASCITA
15/01/1944
Il Ministro delle Finanze



CODICE FISCALE
MORNO
COGNOME
STEFANIA
NOME
BRINDISI
LUGO DI
BR
PROVINCIA
2000
DATA DI NASCITA
28/05/1976
Il Ministro delle Finanze

31/08/2009

RICEVUTA DEL FILE

In data 30/08/2009 alle ore 17:13 il Sistema Informativo del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle Entrate ha acquisito con protocollo n.09083017134234666 il seguente file contenente un contratto di locazione.

Nome del file: id1102.ccf

Il file e' stato autenticato dall'utente:

Codice fiscale: 00061820742

Cognome e nome o denominazione: ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.BRINDISI.

Per il pagamento delle imposte dovute per la registrazione dei contratti di locazione contenuti nel file e' stato richiesto il prelievo automatico su conto corrente bancario di euro 154,72

Sarà resa disponibile un'ulteriore ricevuta con l'esito dell'addebito effettuato dalla banca.

Dai controlli eseguiti, tutti i contratti di locazione sono risultati conformi alle specifiche tecniche pubblicate nell'allegato tecnico bis del decreto dirigenziale 31 luglio 1998 come modificato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.295 del 20 dicembre 2001.

Si rilascia la presente ricevuta ai sensi dell'art.22, comma 1 del Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

31/08/2009

RICEVUTA DI REGISTRAZIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE

Ufficio delle Entrate di BRINDISI

In data 30/08/2009 il Sistema Informativo del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle Entrate ha acquisito e registrato il contratto di locazione n.278 serie 3T trasmesso con protocollo utente 1102 da:

Codice fiscale: 00061820742

Cognome e nome o denominazione: ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.BRINDISI

DATI DESCRITTIVI DELLA CONVENZIONE:

Contratto scritto stipulato in data 24/07/2009

relativo alla locazione di immobile urbano

ubicato nel comune di BRINDISI (BR),

VIA SVEZIA 3

DATI DEL CONTRATTO:

durata dal 24/07/2009 al 23/07/2010

corrispettivo annuo euro 125,87

importo dovuto per la registrazione euro 67 (Prima annualita')

SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO:

Num.ord.	Codice Fiscale	Ruolo	Num.ord.	Codice Fiscale	Ruolo
1	00061820742	A	2	PNTNNA44A55L259H	B

(A) locatore (B) conduttore (*) Codice fiscale errato od omissso

DATI DEL PAGAMENTO:

Per il presente contratto e' stato richiesto l'addebito sul conto corrente bancario presso Azienda 05385 CAB 15900

delle seguenti somme (Importi espressi in euro):

Imposta di registro	67
Imposta di bollo	87,72

Totale	154,72

Si rilascia la presente ricevuta ai sensi dell'art.22, comma 4 del Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

Reg. reg 8359

Pinto Anna

Via Svezia, 3/A/5

Bz

31/08/2009

Elenco dei contratti di locazione acquisiti e registrati contenuti nel file
idl102.ccf, ricevuto in data 30/08/2009 e autenticato dall'utente:
Codice fiscale: 00061820742
Cognome e nome o denominazione: ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA
PROV.BRINDISI..

Protocollo di ricezione del file: 09083017134234666.

In data 30/08/2009 presso l'Ufficio delle Entrate di BRINDISI (887) e' stato
registrato un contratto di locazione.
(Importi espressi in euro)

Numero Protocollo	Cod. Fiscale Locatore	Cod. Fiscale Conduuttore	Numero Registr.	Importo
1102	00061820742	PNTNNA44A55L259H	278	154,72